

Edizione di martedì 17 giugno 2025

Diritti reali e condominio

Vendita di immobile: spese condominiali taciute e responsabilità precontrattuale dei venditori
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Impugnazioni

Consulenza tecnica e discrezionalità del giudice d'appello: escluso l'obbligo di rinnovazione anche in presenza di critiche tecniche
di **Francesco Tedioli, Avvocato**

Esecuzione forzata

La P.A. non può opporsi all'esecuzione forzata di obblighi di fare adducendo che l'impresa incaricata dell'attività manutentiva non intende intervenire
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Cessione di azienda, trasferimento dei contratti e recesso del contraente ceduto
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Diritti reali e condominio

Autoconvocazione dell'assemblea di condominio ex art. 66 disp. att. c.c.
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

Testamento olografo: riflessioni sul requisito dell'autografia
di **Corrado De Rosa, Notaio**

Crisi di impresa

Accordi di ristrutturazione inadempiti e apertura del fallimento: quale credito va ammesso al passivo?

di **Carlo Trentini, Avvocato**

Diritto bancario

Ricostruzione del saldo e onere probatorio nei rapporti bancari

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Collaborare per crescere: come evolvono i rapporti tra clienti e Studi legali

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Diritti reali e condominio

Vendita di immobile: spese condominiali taciute e responsabilità precontrattuale dei venditori

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Acquisti immobiliari e mediazioni, proposte, preliminari e rogiti

Scopri di più

Tribunale di Grosseto, 9 maggio 2025

Parole chiave

Compravendita – Immobile – Contributi condominiali – Garanzia contrattuale – Responsabilità venditori – Responsabilità precontrattuale

Massima: *“Nel caso di vendita di un immobile, laddove gli oneri condominiali sorgano successivamente alla vendita, non sussiste alcuna responsabilità dei venditori, i quali hanno affermato in modo veritiero in apposita clausola contrattuale l’inesistenza di spese al momento della conclusione del contratto”.*

Disposizioni applicate

Art. 1470 c.c. (nozione), art. 1337 c.c. (trattative e responsabilità precontrattuale)

CASO

Tizio e Caio sono proprietari di un immobile, sito in un condominio, e trovano due acquirenti nelle persone di Mevio e Sempronio. L’acquisto si perfeziona nel gennaio 2017. Il contratto di compravendita contiene una dichiarazione dei venditori, del seguente tenore: *“relativamente all’immobile oggetto del presente atto non esistono pendenze condominiali né ordinarie né straordinarie”*. Nel 2018, ossia dopo l’acquisto, gli acquirenti vengono a sapere che l’immobile nelle parti comuni presenta dei difetti strutturali, che porteranno a lavori straordinari implicanti spese ingenti. Per questa ragione, i compratori agiscono in giudizio contro i venditori chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

SOLUZIONE

La domanda risarcitoria viene rigettata dal Tribunale di Grosseto. Emerge difatti che nel

gennaio 2017 (momento dell'acquisto dell'immobile), le spese per i lavori straordinari non erano certe. Prima di quella data, nel 2015, era stato dato incarico a un tecnico di valutare la stabilità dell'edificio e di indicare quali lavori sarebbero stati necessari. La perizia del tecnico viene però completata solo nell'anno 2018. Al momento della compravendita, gli esborsi non sono certi né nell'*an* né nel *quantum*. Non sussiste dunque alcuna responsabilità dei venditori, i quali – al momento della vendita dell'immobile – hanno dichiarato la verità.

QUESTIONI

La vicenda trattata dal Tribunale di Grosseto si colloca nell'ambito della compravendita di immobili e implica questioni di **responsabilità precontrattuale**. La vendita di immobili è tra le operazioni economiche più importanti che le persone fisiche compiono nel corso della loro vita. Tutti gli aspetti dell'operazione andrebbero accuratamente verificati prima, e in particolare i costi connessi all'acquisto.

Uno degli oneri da tenere in considerazione sono le **spese condominiali**, se l'immobile da acquistarsi si trova all'interno di un condominio. Al riguardo vi è una norma specifica, contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice civile. Ivi si prevede che *“chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”* (art. 63 comma 4 disp. att. c.c.). La norma serve ad assicurare gli incassi del condominio, cosicché l'amministratore potrà chiedere il pagamento dei contributi a cavallo della vendita sia al venditore che al compratore.

L'art. 63 comma 4 disp. att. cod. civ. concerne solo i rapporti di venditore e compratore nei confronti del condominio. La responsabilità solidale aumenta le probabilità del condominio di essere soddisfatto. Nei rapporti interni può tuttavia essere pattuito diversamente. Nella quasi totalità dei casi, al momento del **rogito**, il venditore dà atto di aver saldato tutti gli oneri condominiali fino a quel momento. Sono insomma usuali clausole contrattuali che attestano l'avvenuto pagamento. Laddove la dichiarazione non dovesse corrispondere al vero, il venditore si renderebbe responsabile nei confronti dell'acquirente. Verso il condominio sono responsabili sia il venditore che il compratore; ma, se l'acquirente dovesse pagare, potrebbe rivalersi nei confronti del venditore. Si tratta difatti di spese sorte prima della cessione dell'immobile.

La giurisprudenza ritiene che si debba fare carico il venditore delle spese condominiali se esse sono state **deliberate prima della vendita**. Il criterio non è quello della esecuzione dei lavori, bensì quello – formale e astratto – della delibera assembleare. Nel caso affrontato dal Tribunale di Grosseto, vi era stata nel novembre 2015 una prima assemblea condominiale che, però, non aveva deliberato i lavori. Oggetto dell'assemblea del novembre 2015 era solo il conferimento a un tecnico dell'incarico di valutare quali lavori fossero necessari. I lavori straordinari vengono deliberati solo nel 2019, quando l'immobile è già stato comprato. Dando peso a questa sequenza temporale, il giudice grossetano esclude che vi sia responsabilità dei venditori.

La responsabilità fatta valere nel caso di specie è quella precontrattuale, disciplinata nell'art. 1337 c.c., secondo cui *“le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi **secondo buona fede**”*. La possibilità di invocare questa disposizione è peraltro dubbia, considerando che le trattative non si sono interrotte (caso tipico di responsabilità precontrattuale), essendosi invece concluso il contratto definitivo.

Una parte della giurisprudenza ritiene che la responsabilità precontrattuale possa essere fatta valere anche in caso di **conclusione del contratto**. Si tratta delle ipotesi in cui il contratto viene concluso lo stesso, ma a condizioni peggiorative rispetto a quelle che si sarebbero perfezionate se gli acquirenti avessero conosciuto il minor valore dell'immobile. Secondo la Corte di cassazione (Cass., 29 settembre 2005, n. 19024), la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto.

Bisogna però dare atto di un diverso orientamento giurisprudenziale, per il quale la conclusione del contratto impedisce di invocare la responsabilità di natura precontrattuale. In questo senso si è pronunciata un'altra decisione della medesima Corte di cassazione (Cass. 5 febbraio 2007, n. 2479), secondo cui non costituisce ipotesi di responsabilità precontrattuale la fattispecie in cui l'accordo delle parti si è formato, ma **a condizioni diverse** da quelle che si sarebbero avute se la parte venditrice non avesse tenuto nei confronti degli acquirenti un comportamento contrario alla buona fede, in quanto la configurabilità della responsabilità precontrattuale è preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto.

Nel caso di specie, peraltro, la questione della natura della responsabilità è irrilevante, in quanto **manca qualsiasi inadempimento** (anche del canone di buona fede): le spese condominiali di sistemazione dell'edificio non erano certe al momento della vendita dell'immobile. E, dunque, il Tribunale di Grosseto rigetta la domanda degli acquirenti.

Seminario di specializzazione

Acquisti immobiliari e mediazioni, proposte, preliminari e rogiti

Scopri di più

Impugnazioni

Consulenza tecnica e discrezionalità del giudice d'appello: escluso l'obbligo di rinnovazione anche in presenza di critiche tecniche

di **Francesco Tedioli, Avvocato**

Master di specializzazione

Redazione dei contatti commerciali nazionali

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, Ord., 29 maggio 2025, N. 14286

Processo civile – Consulenza tecnica d'ufficio – CTU – Valutazione del giudice – Motivazione apparente – Motivazione implicita – Rinnovazione della CTU – Appello – Potere discrezionale del giudice – Nullità della sentenza

(artt. 112; 132, comma 2, n. 4; 345; 360 n. 5, c.p.c.)

Massima: *“Nel giudizio di appello, il rigetto – anche implicito – dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio non determina vizio di omessa pronuncia né nullità della sentenza per difetto di motivazione, qualora il provvedimento impugnato rechi una motivazione complessivamente idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e dia comunque conto, anche indirettamente, delle censure tecniche svolte dall’appellante; il relativo diniego rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione risulti meramente apparente o manifestamente illogica”*

CASO

Con l’ordinanza n. 14286 del 29 maggio 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto in materia di responsabilità sanitaria, avente ad oggetto i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e la possibilità di configurare un vizio di motivazione in caso di mancata rinnovazione della stessa in grado d’appello.

La vicenda trae origine dalla condanna, in primo e secondo grado, di un medico chirurgo e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, ritenuti responsabili in solido della morte di un paziente ultraottantenne, deceduto a seguito di complicanze insorte dopo una colecistectomia laparoscopica. In primo grado, la decisione si fondava sull’esito di una CTU medico-legale, pur parzialmente ridimensionato in termini risarcitori per effetto di concause naturali. La Corte d’Appello, pur a fronte dell’istanza dell’appellante volta al rinnovo della consulenza,

confermava la responsabilità del chirurgo, escludendo però il risarcimento in favore dei fratelli della vittima e rideterminando il *quantum* in favore della moglie e dei figli.

Il ricorso per cassazione del medico si articolava su due profili: (i) l'asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello in ordine alla valutazione della CTU, letta – secondo il ricorrente – in maniera non aderente alle sue conclusioni; (ii) la nullità della sentenza per omesso esame dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica. A sua volta, la ASL proponeva ricorso incidentale tardivo, denunciando anch'essa la carenza motivazionale della pronuncia.

SOLUZIONE

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, affermando tre principi centrali nella logica processuale del giudizio di legittimità.

In primo luogo, ha escluso che la decisione della Corte d'Appello fosse affetta da vizio di motivazione, osservando come essa avesse proceduto a un esame approfondito della CTU disponibile e delle ulteriori risultanze cliniche, valorizzando in particolare i dati emergenti dall'esame *post mortem*. Il giudice di merito, pur non aderendo alle conclusioni della CTU circa l'insussistenza della colpa, aveva evidenziato – sulla base di dati oggettivi – una condotta operatoria negligente, consistita nella reiterata insistenza sull'approccio laparoscopico per oltre due ore prima di optare, tardivamente, per l'intervento a cielo aperto.

In secondo luogo, la Corte ha ribadito che **il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica qualora la motivazione della sentenza, nella sua interezza, consenta di desumere un implicito rigetto coerente e logicamente giustificato**. In assenza di omissioni istruttorie o incongruenze manifeste, il diniego, anche tacito, della rinnovazione della CTU non integra vizio processuale censurabile ex art. 112 c.p.c., né determina un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Infine, la Corte ha rilevato che la proposizione del ricorso incidentale da parte dell'Azienda Sanitaria risultava priva di interesse sopravvenuto, avendo quest'ultima provveduto spontaneamente al pagamento delle somme liquidate in appello senza alcuna riserva, condotta che vale come acquiescenza alla decisione.

QUESTIONI

Uno dei punti di maggiore rilievo nella decisione attiene alla qualificazione della consulenza tecnica d'ufficio come mezzo di valutazione e non di prova in senso proprio. Si tratta di uno strumento di supporto alla decisione, che assiste il giudice nell'apprezzamento dei fatti già acquisiti, ma non vincola il suo convincimento (Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 26664). È, quindi, legittimo che il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, se le ritiene condivisibili, ma può anche discostarsene, in tutto o in parte, purché la motivazione

consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha individuato nella condotta operatoria – e in particolare nel tardivo passaggio da laparoscopia a laparotomia – profili sintomatici di colpa medica, pur in presenza di una CTU tendenzialmente favorevole al sanitario. Una simile operazione ermeneutica rientra nella piena disponibilità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua e coerente (Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).

La doglianza relativa al vizio di motivazione è stata, dunque, ritenuta infondata. Secondo l'orientamento consolidato, la motivazione può dirsi "apparente" solo quando manchi del tutto o sia affetta da insanabile incoerenza logica, tale da impedire la comprensione del ragionamento decisorio. È, per contro, sufficiente che il giudice affronti le questioni giuridiche rilevanti e offra una spiegazione plausibile delle conclusioni raggiunte, anche in forma sintetica, purché comprensibile e non tautologica. La sentenza d'appello impugnata ha valorizzato gli elementi clinici postumi, riletto criticamente la CTU e articolato un dissenso motivato, adempiendo così agli obblighi di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 111, comma 6, Cost.

Quanto all'**istanza di rinnovazione della CTU formulata in appello**, la Corte ha ribadito che la stessa non deve essere accolta automaticamente, trattandosi di scelta rimessa alla **discrezionalità valutativa del giudice**, il quale può ritenere sufficiente la consulenza già espletata, salvo che emergano lacune, contraddizioni o sopravvenienze decisive (Cass., 19 maggio 1999, n. 4852). Tale potere non è soggetto a sindacato di legittimità se esercitato nel rispetto dei criteri di logicità e completezza argomentativa.

Non sussiste, inoltre, un vizio di omessa pronuncia qualora il rigetto dell'istanza non sia esplicito ma **risulti chiaramente assorbito nella motivazione complessiva della sentenza**. È legittimo, pertanto, il rigetto implicito, ove la decisione risponda, anche solo indirettamente, alle censure tecnico-valutative dedotte in appello (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547). In applicazione di tali principi, la Corte di merito ha valutato autonomamente le emergenze istruttorie, affrontato le critiche mosse alla perizia, e motivato la scelta di non rinnovarla con argomentazioni coerenti. Ne discende che l'omesso accoglimento dell'istanza non integra né un vizio di motivazione, né una violazione del diritto alla prova, né un'omissione di pronuncia, ma si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce al giudice piena autonomia nella gestione delle istanze istruttorie, anche in grado di appello.

Esecuzione forzata

La P.A. non può opporsi all'esecuzione forzata di obblighi di fare adducendo che l'impresa incaricata dell'attività manutentiva non intende intervenire

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Avvocati: l'adeguata verifica della clientela e le attività ispettive antiriciclaggio

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2025, n. 9063 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti](#)

Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare – Titolo esecutivo a carico della P.A. – Fatto sopravvenuto impediente – Condotta ostativa di un terzo – Configurabilità – Insussistenza

Massima: *“La P.A. non può sottrarsi all'esecuzione dell'obbligo di fare, adducendo il rifiuto dell'impresa che gestisce il servizio manutentivo del bene su cui si deve intervenire, essendo tenuta ad adottare ogni condotta necessaria a ottemperare alla condanna esecutiva, comprese quelle finalizzate a superare eventuali resistenze opposte da terzi.”*

CASO

Il Tribunale di Agrigento, in accoglimento della domanda proposta da un supercondominio a seguito della fuoriuscita di liquami da un pozzetto di ispezione della fognatura ubicato nell'area situata nei pressi di una delle palazzine, condannava l'amministrazione comunale alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tratto di fognatura che aveva cagionato i danni lamentati dal supercondominio, attraverso il compimento delle opere descritte nella relazione di consulenza tecnica depositata in corso di causa.

L'ente pubblico, cui era stata intimata l'esecuzione delle suddette opere, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, deducendo che l'obbligo derivante dalla sentenza non era giuridicamente attuabile, poiché la società che gestiva il servizio idrico integrato aveva comunicato di non essere disposta a dare corso ai lavori.

L'opposizione veniva respinta in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Palermo, la cui pronuncia era, quindi, gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la circostanza addotta dall'amministrazione comunale per opporsi all'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare stabilito a suo carico, rappresentata dall'opposizione manifestata dalla società incaricata della gestione del servizio idrico integrato, non costituiva un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l'ineseguibilità dell'obbligo, vuoi perché detta società aveva partecipato al giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo senza sollevare obiezioni in merito alle opere prospettate come necessarie dal consulente tecnico d'ufficio e recepite in sentenza, vuoi perché, in ogni caso, l'obbligato non può eludere il comando giudiziale adducendo circostanze che riguardano i suoi rapporti con soggetti terzi, essendo suo dovere adottare ogni condotta necessaria per assicurare l'esecuzione di quanto ordinato.

QUESTIONI

[1] L'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (al pari di quella per consegna o rilascio) è definita diretta, in quanto, mediante l'organo giurisdizionale rappresentato dall'ufficio esecutivo, si consente al creditore di conseguire ciò che costituisce il contenuto di un'obbligazione rimasta inadempita, anche senza la partecipazione del debitore: l'ordinamento, attraverso l'esecuzione forzata, mira ad assicurare il perseguimento del risultato economico riconducibile all'attività cui è tenuto il debitore, non già autorizzando il creditore a fare o a distruggere, a spese dell'obbligato, ciò che questi era tenuto a fare o non era legittimato a realizzare, ma attraverso le disposizioni impartite ai sensi dell'art. 612 c.p.c.

Tratto peculiare dell'esecuzione in parola è quello di determinare una modificazione dello stato delle cose, vuoi realizzando coattivamente ciò che andava fatto ed è rimasto ineseguito, vuoi distruggendo ciò che è stato illegittimamente creato.

L'esecuzione specifica degli obblighi di fare ha la sua disciplina di riferimento nell'art. 2931 c.c., mentre la legge processuale si preoccupa di stabilire come dare corso all'esecuzione coattiva, demandando al giudice il compito di individuare le modalità attraverso le quali dare compiuta e concreta attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo; essa, tuttavia, è configurabile solo in quanto si tratti di prestazioni di fare fungibili, aventi un oggetto determinato o quanto meno determinabile sulla base degli elementi contenuti nel titolo esecutivo, dal momento che il giudice potrà ordinare che altri faccia quanto il debitore non vuole fare in adempimento dell'obbligazione assunta solo se ciò può avvenire a opera di un soggetto diverso dal debitore medesimo (sicché, per potersi dare ingresso alla tutela specifica, il giudizio di fungibilità deve esitare nell'accertamento della piena sostituibilità materiale del comportamento dovuto da parte del debitore).

Nella fattispecie esaminata dall'ordinanza che si annota, l'amministrazione comunale era stata condannata al rifacimento di un tratto di fognatura pubblica, onde evitare che potessero verificarsi nuovamente episodi di fuoriuscita di liquami lamentati da un supercondominio, che aveva agito in giudizio proprio al fine di ottenere una statuizione che imponesse all'ente di realizzare le opere ritenute necessarie.

L'amministrazione comunale, cui – all'esito del giudizio di primo grado – era stato intimato apposito precetto, aveva proposto opposizione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*, sostenendo l'impossibilità di adempiere il comando giudiziale in quanto la società cui era affidata la gestione del servizio idrico integrato, che pure aveva partecipato al giudizio promosso dal supercondominio, aveva reso parere ostativo all'esecuzione di quanto stabilito in sentenza sulla scorta delle risultanze della relazione peritale depositata dal consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa.

Secondo l'ente pubblico, in buona sostanza, era sorto un impedimento di fatto all'ottemperanza di quanto stabilito dal Tribunale di Agrigento, dal momento che, in base a quanto stabilito dalla legge e a quanto previsto dalla convenzione stipulata con la società incaricata della gestione del servizio idrico integrato, non potevano essere realizzate opere relative a detto servizio senza l'intervento del gestore, che aveva dichiarato l'indisponibilità a realizzare quanto ordinato e ad assumerne la gestione.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha disatteso questa impostazione, rilevando che gli obblighi di fare – al pari di quelli di non fare – possono essere eseguiti coattivamente in quanto siano fungibili, potendo la relativa prestazione essere adempiuta da terzi, senza la cooperazione del debitore, sicché sussiste la possibilità, materiale o giuridica, di eseguire quanto stabilito dal titolo esecutivo ogniqualvolta l'ufficiale giudiziario è in grado di attuare il comportamento imposto al debitore, prescindendo dalla sua volontà.

In considerazione di ciò, assume rilievo la condotta che il debitore è obbligato a tenere ed essa soltanto, non potendo costituire elemento ostativo all'esecuzione coattiva l'eventuale opposizione manifestata da terzi soggetti, quand'anche gli stessi siano legati al debitore da rapporti o vincoli di carattere negoziale.

Un tanto vale, a maggior ragione, allorché detti terzi abbiano preso parte al giudizio nell'ambito del quale si è formato il titolo esecutivo e – com'era avvenuto nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità – non abbiano mosso rilievi od obiezioni con riguardo agli accertamenti esitati nella sentenza di condanna al *facere*: da questo punto di vista, nell'ordinanza che si annota viene posto l'accento sul fatto che la società incaricata della gestione del servizio idrico integrato, convenuta in giudizio al pari dell'amministrazione comunale, non aveva evidenziato alcuna criticità o sollevato contestazioni in merito agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio o alle opere che questi aveva individuato come necessarie per evitare che potessero nuovamente verificarsi tracimazioni dei liquami.

La posizione assunta dai giudici di legittimità si pone in sostanziale linea di continuità con il principio – che costituisce diritto vivente – in base al quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono dedursi fatti o circostanze che attengono alla formazione del titolo giudiziale e che avrebbero dovuto essere fatti valere nel processo in cui il titolo si è formato, eventualmente in via di impugnazione, potendosi prendere in considerazione soltanto quelli intervenuti successivamente o che non potevano comunque essere portati all'attenzione del

giudice che ha emesso il comando.

Pertanto, non poteva assurgere al rango di fatto sopravvenuto, al fine di aggirare questa preclusione, il rifiuto o il diniego opposto dal gestore del servizio idrico integrato, proprio in considerazione del fatto che questi, avendo partecipato al giudizio, avrebbe dovuto rappresentare in quella sede le ragioni ostative alla realizzazione delle opere ritenute necessarie per risolvere il problema denunciato.

In ogni caso, come evidenziato dalla Corte di cassazione, l'amministrazione comunale non poteva sottrarsi all'esecuzione dell'obbligo impostole con la sentenza adducendo l'opposizione di un terzo (la società che gestiva il servizio), dal momento che, anche in questi casi, il debitore è tenuto ad adottare ogni condotta che risulti necessaria per ottemperare al comando, comprese quelle finalizzate a superare eventuali resistenze opposte.

D'altra parte, i terzi che si vedessero, a torto o a ragione, coinvolti nell'esecuzione forzata di obblighi di fare non rimangono sforniti di tutela, dal momento che, ricorrendone le condizioni, possono avvalersi dei rimedi oppositivi diretti a fare constatare l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente nei loro confronti o l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti in loro danno, sicché il debitore, per sottrarsi all'azione promossa dal creditore, non è legittimato a surrogarsi, facendo valere eventuali ragioni di opposizione che li riguardano.

In definitiva, il diniego della società che gestiva il servizio idrico non costituiva né circostanza idonea a ravvisare l'infungibilità della prestazione cui era tenuto l'ente pubblico, né un fatto sopravvenuto che ne determinasse l'impossibilità giuridica.

Dalla lettura dell'ordinanza annotata, peraltro, si evince che, nelle more del giudizio di opposizione a precetto, il supercondominio aveva avviato l'esecuzione forzata, presentando il ricorso ex art. 612 c.p.c.: a questo proposito, giova ricordare che, a termini dell'art. 481, comma 2, c.p.c., quand'è proposta opposizione a precetto, il termine di efficacia di novanta giorni previsto dal comma 1 resta sospeso, riprendendo a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c., ma ciò non impedisce al creditore di promuovere comunque l'azione esecutiva, ferma restando la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per il caso in cui l'opposizione del debitore dovesse risultare fondata ed essere accolta.

Seminario di specializzazione

**Avvocati: l'adeguata verifica della clientela
e le attività ispettive antiriciclaggio**

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Cessione di azienda, trasferimento dei contratti e recesso del contraente ceduto

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Contratti di agenzia e distribuzione

Scopri di più

Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2025, n. 2739 – Pres. Di Marzio – Rel. Catallozzi

Parole chiave: Cessione di azienda – Successione nei contratti – Recesso del contraente ceduto – Termine per l'esercizio del diritto di recesso – Decorrenza – Momento in cui il contraente ceduto ha notizia del verificarsi dell'effetto traslativo – Conseguenze

[1] Massima: *“L’art. 2558 c.c. stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, fatto salvo il diritto del terzo contraente di recedere nel termine decadenziale di tre mesi dalla notizia del trasferimento, che inizia a decorrere, quando venga pattuito il differimento dell’effetto traslativo della cessione, dal momento in cui il contraente ceduto ha conoscenza del fatto che tale effetto si è verificato e non della mera conclusione del contratto da cui promana.”*

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2558

CASO

La cessionaria di un ramo di azienda agiva in giudizio nei confronti di un istituto di credito affinché venisse accertata l'insussistenza di debiti nei suoi confronti: a fondamento della domanda, la società attrice deduceva di avere acquisito, per effetto di conferimento, il ramo di azienda della cedente che comprendeva, tra gli altri, il contratto di conto corrente in essere con detto istituto bancario, che aveva comunicato il recesso e chiesto il rientro dall'esposizione debitoria una volta decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 2558, comma 2, c.c.

La domanda veniva accolta in primo grado.

All'esito del giudizio di appello, tuttavia, la sentenza era riformata, poiché si dava rilievo al fatto che la comunicazione del recesso era avvenuta prima della data di efficacia della

cessione del ramo d'azienda (pattizamente differita al momento dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese) e, dunque, senz'altro tempestivamente.

La pronuncia della Corte d'appello di Roma veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la tempestività della comunicazione di recesso inviata dalla banca (contraente ceduto) alla società cessionaria del ramo di azienda ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c.: secondo i giudici di legittimità, infatti, il momento da cui inizia a decorrere il termine di tre mesi stabilito dalla norma dev'essere fatto coincidere con la data in cui il terzo ha notizia dell'efficacia della cessione, non essendo sufficiente la comunicazione della mera conclusione del contratto avente per oggetto il trasferimento dell'azienda cui non sia immediatamente collegato l'effetto traslativo proprio dell'operazione negoziale posta in essere dalle parti.

QUESTIONI

[1] L'art. 2558 c.c. stabilisce che, in caso di cessione di azienda (o di ramo d'azienda) l'acquirente (o cessionario), salvo che non sia diversamente previsto, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

La cessione di azienda, dunque, comporta la successione del cessionario in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi per oggetto prestazioni già concluse o esaurite (nel quale caso le norme di riferimento si identificano negli artt. 2559 e 2560 c.c., che si occupano del subentro, rispettivamente, nei crediti e nei debiti afferenti all'azienda ceduta) e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi il subentro.

La disciplina apprestata dal legislatore con riguardo alla successione nei contratti dell'azienda ceduta differisce parzialmente da quella dettata in materia di cessione del contratto: gli effetti contemplati dall'art. 2558 c.c., infatti, si producono di diritto, come conseguenza naturale della fattispecie traslativa dell'azienda e, dunque, indipendentemente sia da un'espressa manifestazione della volontà delle parti in tale senso, sia dal consenso del contraente ceduto, che l'art. 1406 c.c. erge invece a condizione, nel superiore interesse all'intangibilità – anche sotto il profilo soggettivo – del vincolo contrattuale, affinché i contraenti non siano costretti a subire forzatamente la sostituzione della controparte contrattuale.

In questo senso, il legislatore, nel caso di cessione d'azienda (o di ramo d'azienda), ha inteso privilegiare l'aspetto del mantenimento della funzionalità economica dell'azienda, onde evitare la dispersione della sua attitudine produttiva, tutelando l'interesse tanto dell'acquirente a potersi giovare di un complesso aziendale corredato dei rapporti contrattuali che lo riguardano (in funzione della continuità dell'attività dell'impresa), quanto dell'alienante al conseguimento di una maggiore valorizzazione del medesimo complesso aziendale in

ragione dei beni che lo compongono sotto il profilo funzionale.

Si è voluto così favorire l'interesse generale a una più agevole circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti, che rischierebbe di rimanere frustrato se fosse prescritta – affinché si produca l'effetto successorio nei contratti che li riguardano – un'accettazione espressa del soggetto che non è parte del negozio di cessione, ferma restando la libertà delle parti di escludere, con riguardo ad alcuni dei contratti in corso di esecuzione (o al limite, con riferimento a tutti), il subentro dell'acquirente.

Per non pregiudicare in modo eccessivo la posizione del terzo contraente, il legislatore gli ha dunque attribuito la facoltà di recedere dal contratto, in conseguenza della sostituzione verificatasi a seguito della cessione.

Tale facoltà, tuttavia, è subordinata a una duplice condizione:

- in primo luogo, deve sussistere una giusta causa che legittimi il recesso;
- in secondo luogo, il recesso deve avvenire entro il termine di decadenza di tre mesi dalla notizia del trasferimento d'azienda.

Il recesso opera *ex nunc*, sicché, fino a quando non intervenga, il contratto continua a produrre i propri effetti tra il terzo contraente (estraneo al negozio di cessione) e il cessionario dell'azienda (subentrato al cedente per effetto di quanto stabilito dall'art. 2558 c.c.); una volta intervenuto il recesso, si determina lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, si trattava di stabilire se la comunicazione con cui la banca aveva formalizzato nei confronti della società cessionaria (*rectius*: conferitaria) del ramo d'azienda la volontà di recedere dal contratto di conto corrente fosse stata inviata o meno tempestivamente, ossia nel termine di tre mesi fissato dal comma 2 dell'art. 2558 c.c.

A questo proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che la norma attribuisce rilevanza al momento in cui il contraente ceduto ha avuto notizia del trasferimento dell'azienda, qualunque sia la fonte da cui l'abbia appresa e, dunque, indipendentemente dal fatto che l'alienante, anche al fine di pervenire a una sollecita definizione della propria posizione nei rapporti aziendali pendenti, abbia dato comunicazione del trasferimento dell'azienda allo scopo di fare decorrere il termine in questione.

L'attenzione, dunque, si è spostata sul contenuto di tale notizia: se, cioè, per produrre gli effetti che la disposizione vi ricollega, sia sufficiente dare conto della vicenda negoziale che ha riguardato l'azienda, oppure se debba aversi riguardo all'effetto traslativo che da essa è conseguito.

La Corte di cassazione ha sposato questa seconda linea interpretativa, evidenziando che l'art. 2558, comma 2, c.c., riferendosi al trasferimento quale oggetto della notizia rilevante ai fini

della decorrenza del termine di tre mesi per l'esercizio della facoltà di recesso, mostra di prendere in considerazione la produzione dell'effetto traslativo, piuttosto che il mero perfezionamento dell'atto dispositivo da cui è destinato a derivare.

La formulazione della norma si spiega in ragione del fatto che tali momenti, in linea generale, coincidono (data la riconducibilità della cessione di azienda alla compravendita): fatta salva una diversa volontà delle parti, infatti, l'effetto traslativo si determina con la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1376 c.c., cosicché il trasferimento menzionato dall'art. 2558 c.c. deve intendersi riferito all'operazione di cessione dell'azienda produttiva degli effetti al momento del perfezionamento del relativo atto negoziale, secondo ciò che accade di regola.

D'altra parte, come osservato dai giudici di legittimità, l'anticipazione del *dies a quo* di decorrenza del termine per esercitare il recesso rispetto al momento in cui si producono gli effetti della cessione potrebbe porsi in contrasto con la *ratio* dell'istituto, imponendo al contraente ceduto che non intenda proseguire i rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta di sciogliersene immediatamente, pregiudicando fin da subito l'interesse al mantenimento della funzionalità economica dell'azienda e precludendo l'ordinaria prosecuzione dell'attività d'impresa nel senso desiderato dai contraenti anche nel periodo antecedente al subentro del cessionario, che costituisce l'evento sgradito al contraente ceduto e in relazione al quale l'ordinamento accorda a quest'ultimo la facoltà di recedere in presenza di una giusta causa.

In effetti, costringere il terzo a manifestare la volontà di recedere da un rapporto per il fatto che vi è subentrato il cessionario prima che il subentro di questi nel contratto sia avvenuto rischia di rivelarsi un nonsenso giuridico.

Inoltre, nel caso in cui la cessione fosse stata sospensivamente condizionata a un evento futuro che non si è successivamente verificato, si assisterebbe a una distorsione ancora maggiore della finalità avuta di mira dalla norma: il contraente ceduto, infatti, se dovesse osservare il termine di tre mesi dalla notizia della cessione (e non dalla notizia del prodursi dei suoi effetti traslativi), dovrebbe recedere dal contratto in previsione del temuto subentro nel rapporto contrattuale di un nuovo soggetto che, tuttavia, non avrà luogo, a tutto discapito dell'unità funzionale del complesso aziendale e della sua attitudine produttiva.

Da ultimo, la Corte di cassazione ha pure precisato che, qualora tra il momento della conclusione del contratto di cessione e quello della sua efficacia trascorra un significativo lasso temporale, potrebbero verificarsi modificazioni nelle qualità soggettive e patrimoniali del cessionario idonee a incidere sulla valutazione del contraente ceduto di continuare nel rapporto contrattuale o di recedere dallo stesso, sicché, anche da questo punto di vista, appare illogico ancorare tale valutazione a una situazione fattuale diversa da quella che sarà esistente quando il cessionario subentrerà effettivamente nel rapporto contrattuale interessato dalla cessione di azienda.

In conclusione, il *dies a quo* del termine di tre mesi di cui all'art. 2558, comma 2, c.c., nel caso

in cui il trasferimento d'azienda non produca effetti immediati, ma differiti, deve individuarsi nel momento in cui il contraente ceduto ha notizia del fatto che l'effetto traslativo si è verificato, anziché della mera conclusione del contratto di cessione.

Seminario di specializzazione

Contratti di agenzia e distribuzione

[Scopri di più](#)

Diritti reali e condominio

Autoconvocazione dell'assemblea di condominio ex art. 66 disp. att. c.c.

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Gestione dei rischi reato presupposto "sicurezza sul lavoro": come impostare il modello 231?

Scopri di più

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 21.02.2023 n. 5319, Pres. F. Manna, Est. A. Scarpa

Massima: *“La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condomini, che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio”.*

CASO

Tizia e Caio avevano impugnato la delibera relativa alla nomina dell'amministratore approvata dall'assemblea del Condominio Alfa, convocata su iniziativa di alcuni condomini a norma dell'art. 66, comma 1, disp. att. c.c.

Gli attori avevano dedotto, tra l'altro, che l'avviso di convocazione non riportava i nomi dei condomini che avevano assunto l'iniziativa e che lo stesso era stato consegnato a mani alla signora Sempronia.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. dava atto che la nomina dell'amministratore risultava confermata da successiva delibera assembleare, dichiarando cessata la materia del contendere e, invocato il principio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite, compensava le stesse tra le parti senza alcuna specifica motivazione.

Tizia, pertanto, proponeva appello per la violazione della normativa inderogabile in materia di autoconvocazione dell'assemblea – art. 66 disp. att. c.c. – **poiché la richiesta di convocazione era stata inviata all'indirizzo del Condominio e non al domicilio dell'amministratore**, e perché lo stesso avviso di convocazione era carente di sottoscrizione.

La Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame invocando l'assenza di previsione di una forma particolare per l'invio all'amministratore della richiesta di convocazione dell'assemblea e per la convocazione diretta operata dai condomini.

Quanto al luogo di invio della raccomandata, la Corte territoriale riteneva che lo stesso potesse essere indentificato con lo stesso stabile condominiale, in quanto fornito di servizio di portineria e di una sala per le riunioni dove poter svolgere le assemblee.

Inoltre, l'avviso di convocazione di detta assemblea non era "anonimo", stante l'allegata lettera di chiarimento da parte di tre condomini che ne avevano assunto la "paternità".

Tizia, pertanto, proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

QUESTIONI

Con il primo motivo Tizia lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1131 c.c. e 66 disp. att. c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto valida ed efficace la richiesta di autoconvocazione dell'assemblea ai sensi del richiamato art. 66 disp. att. c.c. pur non essendo la stessa mai stata inoltrata all'amministratore presso **il suo domicilio o studio professionale**.

Secondo Tizia la compiuta giacenza della raccomandata inviata all'amministratore presso lo stabile condominiale avrebbe provato **l'inidoneità** del recapito prescelto.

Con la seconda doglianza la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. c.c., per avere la Corte capitolina ritenuto valido ed efficace l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria, sebbene priva di qualsivoglia sottoscrizione e/o riferibilità ai tre condomini che avevano inviato l'invito all'amministratore, anche se gli stessi rappresentavano un sesto del Condominio nel rispetto dell'art. 66 disp. att. cc.

Stante la sola proposizione del ricorso per cassazione da parte di Tizia – e non anche di Caio – la Corte di legittimità teneva a premettere che secondo unanime orientamento, l'impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di **litisconsorzio** processuale, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli altri, quali parti di una causa **inscindibile**, ancorché il gravame riguardi, come nel caso in esame, le sole spese di lite, trattandosi di **capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità** della causa principale.

Tuttavia, la suddetta integrazione nel caso di specie veniva ritenuta superflua, in quanto il

ricorso appariva infondato.

La Corte premetteva come qualora la delibera assembleare impugnata venga revocata o sostituita con altra delibera, successiva alla proposizione del giudizio, si verifica **la cessazione della materia contendere**, atteso che la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione^[1].

Allorché il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere nell'impugnazione di una delibera condominiale la pronuncia finale sulle spese deve avvenire in base ad una valutazione di **soccombenza virtuale**, sicché il giudice del merito è espressamente tenuto ad eseguire un giudizio complessivo ed unitario, sostanzialmente **prognostico** in relazione sull'**originaria fondatezza** delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere sull'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.

Secondo i giudici di legittimità, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto diversamente dolersi della declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo viceversa limitarsi, come fatto, a contestare la decisione per questioni di merito.

Risulta, difatti, sottratta all'ambito del devoluto in sede di appello nonché in sede di legittimità, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale perciò è coperta da **giudicato interno** formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c..

Spetta, invece, al giudice del merito, nel caso in cui dichiarare cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, decidere, cioè, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, **con apprezzamento di fatto la cui motivazione è sindacabile in cassazione** ove siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova spazio nel caso in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale^[2].

Ad ogni modo, Tizia non proponeva appello questione attinente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ovvero alla carenza di motivazione sulla compensazione delle spese, avendo unicamente insistito, anche in sede di ricorso per cassazione, a censurare le decisioni dei due gradi di giudizio in punto di **invalidità della deliberazione assembleare**.

Nel merito della questione, la normativa che disciplina la costituzione e il funzionamento dell'assemblea condominiale si rinviene principalmente negli artt. 1135 e 1136 del c.c.,

nonché all'art. 66 disp. att. c.c..

In particolare, l'art. 1135 c.c. delinea le attribuzioni dell'assemblea, mentre l'art. 1136 c.c. stabilisce le regole riguardanti i *quorum* necessari per la costituzione della stessa assemblea e per l'adozione delle delibere.

Ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 c.c., può essere convocata **in via straordinaria dall'amministratore** quando questi lo ritiene necessario o quando ne è **fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio**.

I condomini, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta all'amministratore e senza che questo si attivi, possono provvedere **direttamente alla convocazione**.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è **annullabile** ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

L'omissione ovvero la trasmissione con forme diverse da quelle previste della convocazione, rappresenta un vizio di regolare costituzione dell'assemblea, che si riverbera sulla validità della deliberazione assembleare, rendendola, perciò, **annullabile**, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.

Si tratterebbe, infatti, di un'invalidità per un vizio formale, attinente alla regolare costituzione dell'assemblea, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 4806 del 2005.

Secondo i giudici di legittimità debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Pertanto, la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c., decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

Sul punto, la giurisprudenza di merito esclude la sufficienza di una convocazione tramite posta elettronica o mail ordinaria al fine di ritenere soddisfatto l'obbligo di convocazione, attesa la necessità di generare certezza circa l'effettiva conoscenza della convocazione, giacché il legislatore ha inteso tipizzare le forme della comunicazione circoscrivendole a quelle che garantiscono una conoscibilità effettiva della convocazione stessa ai singoli condomini[3].

A differenza degli obblighi previsti per la convocazione da parte dell'amministratore, viceversa gli Ermellini sostengono che l'art. 66, comma 1, disp. att. c.c. **non prevede, tuttavia, forme tassative** per la richiesta di autoconvocazione assembleare proveniente da condomini, bastando evidentemente, perché produca l'effetto della decorrenza del termine di dieci giorni, che essa giunga nella sfera di conoscenza dell'amministratore.

In tal senso, non rileva che l'indirizzo dell'amministratore sia quello di domicilio, residenza o dimora dello stesso, potendosi, piuttosto, **identificare con il luogo da questo comunicato contestualmente all' accettazione della nomina ex art. 1129, comma 2, c.c. o con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio ai sensi del successivo comma 5.**

Sul punto in ogni caso, i giudici di Piazza Cavour precisavano come l'accertamento che la comunicazione sia arrivata all'indirizzo del destinatario spetti al giudice del merito, in quanto si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.

Ciò posto, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal comma 3 dell'articolo 66 disp. att. c.c. e dal quale risulti chi convoca l'assemblea, non risultando necessaria sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l'iniziativa.

Su quest'ultimo punto si è pronunciata anche giurisprudenza di merito, la quale richiamando la pronuncia in analisi, riteneva come la convocazione debba avvenire mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal comma 3 dell'art. 66 disp. att. c.c., ossia l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa; pur non essendo essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano assunto l'iniziativa, dall'avviso deve comunque risultare chi convoca l'assemblea[4].

Il ricorso, pertanto, secondo la Corte di legittimità andava respinto.

[1] Cass. civ., n. 10847/2020.

[2] Cass. civ., Sez. I, n. 14023/2002

[3] Trib. Civ. Pavia, Sez. III, Sent. n. 1362/2023.

[\[4\]](#) Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sent. n. 2636/2024.

Seminario di specializzazione

Gestione dei rischi reato presupposto “sicurezza sul lavoro”: come impostare il modello 231?

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Testamento olografo: riflessioni sul requisito dell'autografia

di **Corrado De Rosa, Notaio**

Seminario di specializzazione

Pianificazione successoria e protezione del patrimonio attraverso il trust

Scopri di più

Tribunale di Ferrara, Sezione civile, Sentenza 04/03/2025, n. 233

Massima: *“In materia di testamento olografo, la presenza delle firme di testimoni apposte in calce al documento, dopo la sottoscrizione del testatore, non inficia la validità del testamento stesso. L'autografia richiesta dall'art. 602 c.c. per la validità del testamento olografo riguarda esclusivamente la parte contenente le disposizioni di ultima volontà, che devono essere redatte e sottoscritte interamente di pugno dal testatore. Le firme dei testimoni, se collocate in una parte diversa del documento e non influenti sul contenuto delle disposizioni, non costituiscono motivo di nullità.”*^[1]

(Articoli di riferimento: 602 c.c.)

CASO

Il signor [omissis] ha promosso giudizio nei confronti dei signori [omissis], deducendo e chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo redatto dal signor [omissis], sul quale risultavano apposte, in pari data e sulla medesima scheda testamentaria, le sottoscrizioni di due testimoni.

A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il testamento olografo, contenente la revoca di ogni precedente disposizione testamentaria, fosse affetto da nullità per violazione dei requisiti prescritti dalla legge, in particolare per carenza di autografia del testatore.

Il signor [omissis], costituitosi in giudizio, ha resistito alle censure della parte attrice contestando che la presenza delle sottoscrizioni di due testimoni in calce al testamento olografo impugnato potesse integrare il difetto di autografia, dal momento che le firme dei testimoni erano state apposte in parte distinta e separata del documento.

SOLUZIONE

In merito alla dedotta nullità del testamento olografo redatto e sottoscritto dal *de cuius*, sul

quale compaiono anche le firme di ulteriori soggetti, il Tribunale si è pronunciato nei termini che seguono.

Ai sensi dell'art. 602, comma 1, c.c., il testamento olografo, per essere valido, deve essere redatto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. Tali requisiti formali sono diretti a garantire l'autenticità e la personalità dell'atto, nonché a tutelare la libertà testamentaria, escludendo il rischio di contraffazioni, alterazioni o interferenze da parte di terzi. In particolare, l'autografia deve riguardare l'intero contenuto del documento testamentario e non solo la sottoscrizione, risultando essenziale affinché le disposizioni possano considerarsi espressione genuina e spontanea della volontà del testatore. La violazione di tali requisiti comporta la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.c..

Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto l'asserita nullità del testamento per difetto di autografia, assumendo che le firme di due testimoni, apposte in calce alla scheda testamentaria, avrebbero condizionato la formazione della volontà del testatore, inficiando così la validità dell'atto. Tuttavia, tale deduzione non è risultata fondata. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato e non contestato che le sottoscrizioni dei testimoni siano state apposte successivamente alla redazione e sottoscrizione del testamento da parte del *de cuius*, il quale ha redatto integralmente di proprio pugno il contenuto dell'atto. È altresì pacifico che i predetti soggetti non abbiano aggiunto né modificato alcuna parte del contenuto testamentario, né inserito annotazioni all'interno della scheda.

Quanto all'ulteriore profilo dedotto da parte attrice, concernente la presunta influenza psicologica esercitata dai testimoni sul testatore in sede di redazione del testamento, il Tribunale ha rilevato come tale circostanza, pur ipoteticamente rilevante sotto il profilo del dolo determinante di terzi, non sia stata in alcun modo specificamente allegata né adeguatamente provata. La mera affermazione, priva di riscontri, secondo cui i testimoni "erano inevitabilmente presenti alla stesura del documento e ben avrebbero potuto inficiarne i contenuti", risulta del tutto generica e inidonea a dimostrare l'esistenza di artifici o raggiri idonei ad alterare la volontà testamentaria.

Pertanto, accertata la presenza dei requisiti di forma prescritti *ex lege* e non emergendo elementi tali da configurare un vizio della volontà, la domanda di nullità del testamento olografo deve essere rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.

QUESTIONI

Il testamento olografo rappresenta, notoriamente, la forma testamentaria più semplice e immediata, in quanto consente al testatore di redigere autonomamente e in totale riservatezza le proprie disposizioni di ultima volontà, senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale né dell'osservanza di particolari formule solenni. La disciplina codicistica infatti, ai sensi dell'art. 602, comma 1, c.c., richiede esclusivamente l'integrale redazione manoscritta ad opera del testatore, la sottoscrizione e l'indicazione della data; requisiti formali, questi, la cui presenza – in particolare dei primi due, come si specificherà in seguito – è finalizzata a

garantire l'autenticità soggettiva dell'atto e l'effettiva riferibilità delle disposizioni al disponente.

È altrettanto noto, però, che a tale snellezza formale corrispondono inevitabilmente alcune criticità: da un lato, sul piano contenutistico, in quanto il testatore – di regola privo di specifiche competenze giuridiche – può incorrere in ambiguità, improprietà espressive o incoerenze rispetto agli schemi normativi tipici; dall'altro, sul piano della sicurezza e conservazione del documento, che, in quanto semplice scrittura privata, resta esposto al rischio di smarrimento, sottrazione, distruzione, alterazione o falsificazione^[2].

Si coglie qui l'occasione offerta dalla pronuncia in commento per svolgere alcune considerazioni in merito ai requisiti dell'olografia e dell'autografia, i quali costituiscono il presupposto indefettibile della forma testamentaria in esame.

Come anticipato, è imprescindibile, ai sensi dell'art. 602 c.c., che il testamento sia "olografo", vale a dire interamente scritto a mano dal testatore. La scrittura di pugno dell'intero contenuto dell'atto – inclusa ovviamente la sottoscrizione – riveste carattere essenziale al fine di garantire l'autenticità soggettiva delle disposizioni testamentarie, ossia la loro effettiva riconducibilità alla volontà del disponente. Ne deriva che ogni forma di intermediazione meccanica o l'inserimento anche di una sola parola ad opera di terzi comportano il venir meno del requisito in esame, con conseguente nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 c.c.^[3].

Nel rispetto del requisito dell'olografia, si riconosce pacificamente che chiunque sia in grado di scrivere di proprio pugno e comprendere il significato delle disposizioni possa validamente redigere un testamento di tal tipo. È il caso, ad esempio, anche dei soggetti non vedenti, i quali, pur essendo esclusi dalla possibilità di redigere un testamento segreto (ex art. 604, ultimo comma, c.c.), sono pienamente capaci di fare testamento olografo, purché la scrittura e la sottoscrizione siano frutto di un atto consapevole. Di contro, si ritiene inidoneo alla redazione di un testamento olografo il soggetto analfabeta che si limiti a ricopiare, senza comprenderlo, un testo altrui: in tal caso, la volontà non è espressa consapevolmente e manca, pertanto, un elemento essenziale. In dottrina si fa riferimento, al riguardo, al principio dell'"olografia (*rectius*: autografia) cosciente", a significare che è nullo il testamento redatto da chi, per ragioni soggettive (analfabetismo, incapacità di intendere e di volere), non sia in grado di comprendere il contenuto di ciò che scrive, pur trattandosi di scrittura materiale di proprio pugno^[4].

Va inoltre sottolineato come le modalità materiali attraverso cui si realizza l'elemento dell'olografia siano del tutto irrilevanti ai fini della validità dell'atto. È infatti pacificamente ammessa la scritturazione mediante qualsiasi strumento (penna, matita, gesso, carbone, ecc.) e su qualunque supporto (carta, stoffa, legno, ecc.), purché idonei a fissare in modo durevole e leggibile la scrittura, in modo tale da garantire l'individuabilità della grafia e la sua riferibilità al testatore, attraverso i caratteri della personalità e dell'abitudine. In linea teorica, il testamento potrebbe validamente essere redatto persino su una parete, con vernice o addirittura con il sangue, purché risulti leggibile, duraturo e scritto interamente di proprio

pugno. Nel caso in cui il testamento sia redatto su supporto non trasportabile, si ritiene ammissibile la pubblicazione mediante riproduzione fotografica, sebbene in dottrina tale possibilità non sia esente da discussioni. Né rileva, in termini di validità, l'eventuale eccentricità delle forme espressive o dei mezzi utilizzati: il testatore può scrivere come preferisce (ad esempio in stampatello), potendo anche adottare modalità espressive inusuali o apparentemente bizzarre, non essendo il testamento atto destinato a produrre affidamento nei confronti di terzi durante la vita del disponente^[5].

Il testamento olografo può inoltre essere redatto su più fogli distinti, a condizione che tra essi sussista un collegamento materiale (quale la numerazione progressiva, la presenza di una rilegatura o la conservazione in uno stesso involucro) oppure un collegamento sostanziale, ossia un'unità logico-concettuale tra le disposizioni tali da rendere inequivocabile la loro appartenenza a un unico atto testamentario riconducibile alla stessa volontà. Il documento può anche coesistere con altri scritti, come una missiva contenente indicazioni personali, oppure assumere la forma esterna di una lettera, indirizzata a chiunque, purché risulti interamente scritta a mano, datata e sottoscritta. In ogni caso, né la ricezione da parte del destinatario né l'effettivo invio della lettera assumono rilievo, non trattandosi il testamento di un atto recettizio^[6].

Come già accennato, non è sufficiente che il testamento risulti interamente scritto di pugno: occorre, infatti, che esso sia effettivamente autografo, nel senso tecnico e giuridico del termine. È evidente che la mano che redige il documento non possa che essere quella del testatore medesimo, poiché solo in tal modo può dirsi rispettata la natura strettamente personale e non delegabile dell'atto. Il testamento infatti, per sua stessa essenza, si configura come atto unilaterale a carattere personalissimo, in quanto destinato a contenere le ultime volontà di un soggetto in vista della propria successione *mortis causa*. Diversamente dalle comuni scritture private, che possono anche essere redatte da terzi per conto dell'interessato e successivamente sottoscritte, il testamento olografo si contraddistingue per la sua unipersonalità, richiedendo che l'intera scheda sia redatta da un'unica persona, ossia il *de cuius*. Non a caso, ai fini della sua efficacia, il testamento olografo fa piena prova della sua provenienza solo ove siano riconosciute, con certezza, tanto la sottoscrizione quanto la grafia dell'intero contenuto^[7].

Sotto il profilo più strettamente tecnico, il requisito dell'autografia richiede la sussistenza di due elementi fondamentali: da un lato, la personalità, intesa come sicura riferibilità del testo al testatore, cioè la sua inequivoca provenienza soggettiva; dall'altro, l'abitudine, ovvero la riconoscibilità della grafia come quella normalmente utilizzata dal medesimo soggetto nella sua ordinaria attività scrittoria. Tali elementi, nella loro combinazione, sono finalizzati ad assicurare l'autenticità e la spontaneità dell'atto, a garanzia tanto del testatore quanto dei destinatari delle disposizioni. Non è invece richiesto che la scrittura presenti particolari requisiti di regolarità o calligrafia; non è necessaria una grafia elegante, né una perfetta leggibilità, purché sia possibile, in concreto, decifrare il testo e desumerne la volontà del disponente. Il testatore può redigere validamente il proprio testamento anche utilizzando un linguaggio non tecnico, un dialetto locale o persino una lingua straniera, purché il contenuto

risulti comunque intelligibile, almeno a posteriori, in sede interpretativa o perizia grafica. Il requisito dell'autografia non è dunque da confondersi con la "bella scrittura", bensì attiene alla genuinità e riconoscibilità della mano che ha redatto l'atto^[8].

Su questo terreno si innesta il delicato problema della possibile presenza di eterografie all'interno della scheda testamentaria. In linea generale si deve ritenere che la partecipazione materiale di terzi alla redazione dell'atto, anche solo parziale, determini la violazione del requisito dell'autografia e, di conseguenza, la nullità del testamento ex art. 606 c.c.. L'aggiunta da parte di soggetti diversi dal testatore di parole, espressioni o segni, con qualunque mezzo e anche in buona fede, compromette irrimediabilmente la validità del documento testamentario, in quanto inficia la garanzia di autenticità e integrità delle volontà espresse. È dunque fondamentale che la scheda sia frutto esclusivo della mano e della mente del testatore, senza alcun apporto esterno, neppure marginale.

In materia è necessario osservare che si versa nella fattispecie della c.d. eterografia non soltanto allorché l'atto sia materialmente redatto da un soggetto diverso dal testatore, ma anche nel caso in cui un terzo si limiti a condurre la mano del disponente o a sorreggere lo strumento scrittorio, concorrendo così alla formazione dei caratteri, anche senza sovrapporsi esplicitamente alla volontà del *de cuius*. In simili circostanze, la mano del testatore risulta strumentalizzata, divenendo veicolo passivo e inerte, e ciò configura un'ipotesi di sostituzione materiale, piuttosto che di mero ausilio. Lo stesso deve dirsi nei casi in cui il testatore si limiti a ricalcare a penna un testo precedentemente redatto a matita da un terzo: anche in tali ipotesi si è in presenza di una forma surrettizia di eterografia^[9].

La presenza anche solo parziale di elementi eterografi all'interno della scheda testamentaria ne comporta, per pacifico orientamento, la nullità integrale, essendo richiesto che il documento sia interamente redatto di pugno dal testatore, senza che possa attribuirsi rilievo alla minore incidenza contenutistica della parte non autografa. La validità dell'olografo non tollera, infatti, deroghe quantitative, essendo il requisito dell'autografia riferito all'interezza dell'atto. In senso contrario, tuttavia, si è ritenuto che non integri causa di nullità l'intervento del terzo che si limiti ad accompagnare la mano del testatore, con funzione meramente correttiva o stabilizzante (ad esempio per ridurre tremolii o scarti grafici), purché tale assistenza non incida sull'autenticità della volontà manifestata. In queste ipotesi, il contributo del terzo si esaurisce in un ausilio puramente materiale, che non altera né la riferibilità né la spontaneità dell'atto. Allo stesso modo, è ritenuto valido il testamento redatto dal testatore copiando una minuta predisposta da un terzo, qualora quest'ultimo si sia limitato ad assistere il disponente nella formulazione linguistica, e non vi sia stata alcuna compromissione della sorgente volitiva dell'atto. In questi casi, si ritiene salvaguardata l'autonomia decisionale del testatore^[10].

Un profilo ulteriore e problematico riguarda la presenza di sottoscrizioni apposte da soggetti terzi nella scheda testamentaria.

In linea generale, va ribadito che i requisiti di olografia e autografia devono sussistere anche

in relazione all'elemento della sottoscrizione, la quale deve essere apposta manualmente e personalmente dal testatore, coerentemente con quanto previsto per la redazione del corpo dell'atto. La mancanza della sottoscrizione autografa non può essere surrogata da altri elementi, anche se idonei a dimostrare la provenienza dell'atto: si è anzi sostenuto che, in tal caso, non si sarebbe in presenza di un testamento nullo, bensì addirittura inesistente, poiché verrebbe meno la funzione di solenne convalida delle disposizioni, intesa quale dichiarazione finale di volontà e consapevole completamento dell'atto. Ne deriva che il testamento olografo deve necessariamente recare la sottoscrizione del testatore, la quale deve consentire l'identificazione del suo autore senza margini di equivoco, costituendo manifestazione di paternità e di piena assunzione di responsabilità in ordine alle disposizioni patrimoniali. La sottoscrizione sarà quindi valida anche se apposta con pseudonimi, soprannomi, nomignoli o vezzeggiativi, purché questi siano divenuti elementi stabili e univoci di identificazione del soggetto. Così, ad esempio, sarà ritenuta idonea la firma "mamma", se riferibile con certezza alla testatrice; analogamente, nel caso di religiosi, è ammessa la sottoscrizione con il nome attribuito dall'ordine; per soggetti noti con nome d'arte o pseudonimo, la firma sarà valida se idonea a ricondurre con sicurezza all'identità del testatore. Sarà invece invalida la sottoscrizione con pseudonimo non abitualmente usato o non riferibile in modo certo alla persona del disponente^[11].

La sottoscrizione deve essere apposta in calce alle disposizioni testamentarie. Sarà pertanto invalido un testamento nel quale la firma, pur presente in calce ad altri fogli, manchi nella pagina finale, a meno che non sussistano particolari circostanze (ad esempio, mancanza di spazio) che giustificano la collocazione della firma nella pagina successiva o a margine, sempreché emerga comunque la chiara intenzione di chiudere l'atto. Al contrario, la firma apposta nel corpo del testo e non anche alla fine comporta la nullità del testamento, benché essa possa eventualmente attribuire efficacia alle sole disposizioni precedenti, qualora queste possiedano i requisiti per costituire atto separato e autonomo. Per il medesimo principio, eventuali aggiunte o postille redatte successivamente alla sottoscrizione e non nuovamente sottoscritte sono da ritenersi nulle^[12].

Quanto alla presenza di ulteriori sottoscrizioni sulla scheda testamentaria, specie quelle di soggetti terzi, queste potrebbero configurare una interferenza indebita nell'atto personalissimo del testatore, con la conseguente nullità del testamento per compromissione del requisito dell'autografia, indipendentemente dalla circostanza che la sottoscrizione del testatore sia comunque presente^[13]. Tuttavia, la giurisprudenza di merito in commento e la giurisprudenza di legittimità^[14] hanno assunto un orientamento meno rigido, ritenendo che la mera presenza della firma di terzi non inficerebbe necessariamente la validità del testamento olografo, in assenza di una prova concreta di condizionamento della volontà del testatore, trattandosi di segno grafico isolato e inidoneo, di per sé, a intaccare l'autenticità dell'atto. Ciononostante, tale prassi si rivela inopportuna e potenzialmente foriera di contestazioni, potendo alimentare dubbi sull'effettiva genuinità del documento, con necessità, in ogni caso, di una valutazione caso per caso, alla luce delle circostanze specifiche.

^[11] Massima tratta da *One legale*.

^[2] Cfr. GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022

^[3] Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023

^[4] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, *art. 602 c.c.*, Milano, 2006; CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 602 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016

^[5] Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023

^[6] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, *art. 602 c.c.*, Milano, 2006; CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 602 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016

^[7] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, *art. 602 c.c.*, Milano, 2006; CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 602 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016

^[8] Cfr. GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022

^[9] Cfr. GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022

^[10] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, *art. 602 c.c.*, Milano, 2006; CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 602 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016

^[11] Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023

^[12] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, *art. 602 c.c.*, Milano, 2006; CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, art. 602 c.c.*, Milanofiori Assago, 2016

^[13] Cfr. GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022

^[14] Cfr. Cass. civ.,

Seminario di specializzazione

**Pianificazione successoria e protezione del patrimonio
attraverso il trust**

Scopri di più

Crisi di impresa

Accordi di ristrutturazione inadempiti e apertura del fallimento: quale credito va ammesso al passivo?

di **Carlo Trentini, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Composizione negoziata della crisi nella giurisprudenza e nella prassi

Scopri di più

Cassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2024, n. 33445 – Pres. M. Cristiano, Rel. C. Crolla

Cassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2024, n. 33446 – Pres. M. Cristiano, Rel. C. Crolla

Cassazione Civile, Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – Pres. M. Cristiano, Rel. A. Pozzi

Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Inesecuzione degli accordi – Successivo fallimento – Risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei singoli accordi – Riespansione dell'originaria obbligazione

Massima: *“La dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.”*

Riferimenti normativi: art. 182-bis, comma 4 e 183 legge fallimentare

CASO E QUESTIONE

Chiamata a dirimere la questione se, in caso d'inadempimento degli accordi di ristrutturazione omologati e successiva apertura della procedura di fallimento, il creditore abbia titolo per insinuare al passivo del fallimento il credito originario, ancorché non abbia ottenuto o almeno chiesto la risoluzione dell'accordo prima dell'apertura della procedura, la Corte di Cassazione – con tre pronunzie sostanzialmente coeve –, scartata la possibilità di fare applicazione analogica delle norme in tema di risoluzione del concordato preventivo, ha affermato il principio secondo il quale, in conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale

liquidatoria, il negozio concluso in sede di accordi deve ritenersi risolto per impossibilità giuridica sopravvenuta, con reviviscenza, quindi, del credito originario; per l'effetto, il creditore è legittimato ad insinuare al passivo il credito originario.

COMMENTO

Inapplicabilità delle norme in tema di risoluzione del concordato preventivo

Esattamente la Corte di Cassazione – dopo aver ricordato che, nella disciplina degli accordi, non si rinviene norma di sorta in ordine alla risoluzione dei negozi conclusi nell'ambito degli accordi – ha affermato, in via preliminare, l'inapplicabilità, per interpretazione analogica, delle norme in tema di risoluzione del concordato preventivo, difettando il requisito dell'*eadem ratio*: infatti, né, negli accordi può parlarsi di una fase procedimentale successiva all'omologazione (al contrario del concordato, ove vi è una fase esecutiva), né vi sono organi di sorta a controllare il rispetto degli obblighi assunti; di più, proprio per tali caratteristiche, per il singolo creditore sarebbe impossibile controllare l'esecuzione del piano e l'adempimento dei vari, diversi, obblighi.

Di più, mentre l'art. 184 l.fall. determina l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori e, fa sì che, intervenutane la risoluzione, i creditori possano tornare a pretendere i loro crediti per il loro ammontare originario, caducata la falcidia concordataria – negli accordi non vi è alcuna norma simile, avendo l'omologazione la funzione di rendere inapplicabili agli atti esecutivi dell'accordo le norme in tema di revocatoria, determinare l'esenzione da una serie di responsabilità penali e attribuire natura prededucibile ad una serie di crediti.

Inadempimento degli accordi, apertura di procedura liquidatoria e risoluzione dei negozi per impossibilità sopravvenuta

Valicata la premessa circa l'inapplicabilità all'accordo, per analogia, dell'istituto della risoluzione del concordato, le sentenze passano ad osservare come l'apertura della procedura di fallimento determina l'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti dall'imprenditore: il suo patrimonio è, per intero, acquisito all'attivo della procedura; egli non può disporre in alcun modo; eventuali pagamenti eseguiti dal fallito sono inefficaci rispetto alla massa dei creditori.

Il fallimento incide così sugli accordi omologati; essi divengono d'impossibile esecuzione; ne segue – e questa è la conclusione dell'iter argomentativo – la risoluzione di diritto per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e la riespansione dell'originaria obbligazione, di talché per i creditori aderenti non è necessario ricorrere agli ordinari strumenti civilistici dell'azione di risoluzione ex art. 1453 ss. c.c.

Tale conclusione troverebbe conferma nell'art. 12, L. n. 3/2012, che, in tema di accordo di composizione della crisi (da sovraindebitamento) stabilisce che la sentenza di fallimento risolva l'accordo.

La Corte osserva, poi, che, a differenza del concordato, la cui risoluzione è soggetta a termini decadenziali, nessun termine è previsto per gli accordi.

Quali diritti per i creditori rimasti insoddisfatti?

La tesi accolta dalla Suprema Corte lascia perplessi.

Intervenuto il decreto di omologazione, l'imprenditore ritorna ad essere soggetto alla disciplina di diritto comune: i creditori riprendono la più totale libertà d'azione^[1], nel senso che gli aderenti possono pretendere l'adempimento degli accordi; gli *extranei*, l'integrale pagamento.

In caso di mancato adempimento degli accordi, è pacifico che gli aderenti possano chiederne la risoluzione^[2]; eventualmente, ove siano state inserite negli accordi (ciò che, è ben possibile ed una pattuizione non infrequente), potranno essere fatte valere clausole risolutive espresse^[3].

Quanto agli estranei, non pare ch'essi possano chiedere la risoluzione degli accordi; essi non sono parti dei contratti; la loro pretesa all'adempimento degli stessi potrebbe ammettersi solo qualificando gli accordi alla stregua di contratti a favore di terzi, ciò che va, in linea di principio, escluso, fatta salva, s'intende, l'ipotesi che negli accordi siano contenute clausole espresse a favore dei terzi non aderenti^[4], nell'ipotesi di accordi ad efficacia estesa.

Quanto ai rimedi apprestati dall'ordinamento, ad avviso di chi scrive è importante distinguere. L'affermazione secondo cui i creditori possono, indiscriminatamente, avvalersi degli istituti di diritto comune, pur diffusa^[5], non pare accettabile: se è indiscusso che i creditori possano avvalersi dell'azione di risoluzione^[6], non paiono ammissibili le azioni generali di nullità e di annullamento^[7] (in particolare, per induzione in errore^[8]), da far valere secondo le ordinarie regole di diritto sostanziale e processuale (in particolare in tema di competenza^[9]), e che sarebbero da esercitarsi mediante giudizi di cognizione ordinaria^[10].

In senso contrario, occorre considerare la peculiare natura che gli accordi assumono in forza dell'omologazione, cui il tribunale perviene non soltanto ad esito di una verifica della sussistenza dei presupposti e della regolarità del procedimento, ma anche di uno scrutinio generale di legalità, in particolare per ciò che attiene alla validità dei negozi (va ricordato che la nullità è sempre rilevabile d'ufficio). Intervenuta l'omologazione, gli accordi cessano di essere semplici negozi di diritto privato^[11]; il rimedio avverso l'invalidità degli accordi, in presenza di un difetto genetico degli stessi, è costituito dall'opposizione all'omologazione e dal reclamo alla corte d'appello; esauriti – o non impiegati – i rimedi processuali, non ne sono ammessi altri, di diritto sostanziale, così come non può considerarsi ammessa la dichiarazione di nullità o l'annullamento del contratto preliminare a fronte del cui inadempimento sia stata chiesta e pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. passata in giudicato.

L'azione di risoluzione è invece possibile, come nel caso di sentenze condizionate, in caso

d'inadempimento della parte onerata a una certa condotta, se intende conseguire l'effetto della statuizione (ad esempio: sentenza ex art. 2932 c.c. che pronunzia il trasferimento ponendo a carico del promissario acquirente il pagamento della parte residua di prezzo).

Nel caso in cui le parti aderenti abbiano convenuto la novazione delle obbligazioni, occorre verificare se l'accordo raggiunto possa considerarsi avere, in concreto, natura di transazione, e se la pattuizione intervenuta abbia (a norma dell'art. 1230 c.c.) "in modo non equivoco" previsto l'estinzione dell'obbligazione originaria. Se tale patto non sarà stato stipulato, la risoluzione dell'accordo comporterà la reviviscenza del debito originario^[12]. Inoltre, l'art. 1976 c.c. fa divieto di risolvere in tal caso la transazione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito^[13].

Il fallimento è un caso d'impossibilità sopravvenuta?

Per quanto possa sembrare sorprendente, la ricerca, nei massimari tanto di legittimità che di merito, di sentenze che, in casi in cui si sia in presenza dell'apertura di un fallimento, menzionano l'impossibilità sopravvenuta produce risultati straordinariamente esigui.

Salvo errori, chi scrive ha rinvenuto un unico precedente in cui, in sede fallimentare, risulta essere stata fatta menzione dell'impossibilità sopravvenuta^[14] e, tra l'altro, per escluderne la ricorrenza: è stato infatti negato che lo scioglimento del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 81 l.fall., determini gli effetti di cui all'art. 1672 c.c. (impossibilità di esecuzione dell'opera), sulla base del principio che l'impossibilità dev'essere assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sé e non eventi di natura personale, quale il fallimento dell'appaltatore.

In disparte da tale premessa, occorre tenere per fermo un principio consolidato, ripetutamente affermato dalla dottrina civilistica e non mai contraddetto dalla giurisprudenza^[15]: l'impossibilità sopravvenuta, che costituisce il titolo per la risoluzione, ha da avere natura oggettiva, i.e. non deve predicarsi per tale in capo al debitore, ma è un'impossibilità che prescinde dalle condizioni e dalle capacità di chi deve eseguire la prestazione dedotta in contratto; al contempo, l'impossibilità sopravvenuta presenta un requisito di natura soggettiva, i.e. riferibile alla persona del debitore, e tanto nel senso che essa impossibilità non deve essere stata determinata, causata dal debitore stesso, per dolo o anche solo per colpa. Ma non solo: anche l'impossibilità che sia determinata da fattori esterni non libera il debitore se l'evento impeditivo era ragionevolmente prevedibile, sia pure in termini di possibilità^[16]; e così, ad esempio, persino nel caso in cui l'impossibilità sia stata determinata dal *factum principis*^[17].

Le vicende personali di chi deve eseguire la prestazione sono irrilevanti così come la mera difficoltà di adempiere per mancanza di liquidità è, pacificamente, irrilevante^[18].

Il brocardo *genus numquam perit* è espressivo di un orientamento tanto risalente quanto radicato nell'insegnamento giurisprudenziale; l'impossibilità sopravvenuta idonea ad estinguere l'obbligazione può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per

oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro[19], essendo da considerarsi il denaro alla stregua di una qualsiasi cosa di genere[20].

Così l'intervenuto fallimento dell'appaltatore non configura un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta[21]; del pari, il mancato pagamento di un debito pecuniario non può giustificarsi con l'impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo[22], posto che non si è, in un caso siffatto, in presenza di un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso e l'impossibilità deve riferirsi alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, non alle concrete possibilità del debitore[23].

In secondo luogo, va pure ricordato che, a determinare la risoluzione del contratto, non è un'impossibilità temporanea che pacificamente determina solo la sospensione dell'esecuzione del contratto, i.e. degli obblighi contrattuali; dev'essere un'impossibilità definitiva perpetua, irreversibile[24]. Ora, in caso di fallimento, anche ammesso che l'apertura della procedura, e la conseguente soggezione del debitore all'espropriazione totale del suo patrimonio, comporti l'impossibilità della prestazione, tale impossibilità non è, di per sé, perpetua, irreversibile; il debitore, chiusa (o revocata) la procedura, torna *in bonis* e l'impossibilità giuridica di adempiere viene meno.

In terzo luogo, costituisce condizione per l'applicabilità dell'art. 1463 c.c. il presupposto, soggettivo, che l'impossibilità della prestazione non sia stata causata dal debitore stesso, per dolo o per colpa. Così, se il venditore, ricevuto il prezzo, anziché consegnare il dipinto venduto lo distrugge, il contratto non si risolve di certo per impossibilità sopravvenuta.

E non pare diverso il caso del debitore, che, dichiarato fallito, non è più in grado di adempiere perché divenuto insolvente. Ammettiamo senza difficoltà che il debitore possa fallire senza sua colpa; ma non è sempre questa la condizione; anzi, quante procedure si aprono per responsabilità dell'imprenditore o degli amministratori della società che hanno cagionato il dissesto con dolo o anche solo con colpa?

In simili, frequenti, casi, è legittimo dire che si è in presenza di un'impossibilità determinatasi senza che essa sia da imputarsi, nella sua causazione, al debitore?

Direi che più sono i casi in cui si deve ritenere che sussista dolo o colpa del debitore rispetto a quelli in cui la procedura concorsuale è causata da fattori del tutto esterni alla condotta del debitore e del tutto imprevedibili[25].

Inoltre, a ritenere che il fallimento determini l'impossibilità della prestazione, e ne consegua la risoluzione del contratto, ne segue che, ove il creditore si insinui al passivo lamentando l'inadempimento di un contratto (di regola, la stragrande parte delle ipotesi), di diritto il contratto dovrà ritenersi risolto; il credito che il giudice dovrà ammettere al passivo non sarà quello risultato *ex actis*, ma il controvalore dell'obbligo restitutorio, ciò che – a parte la complessità di dover stimare che cosa valesse, in effetti, sul mercato, la merce venduta,

contrattualmente, per un certo prezzo – porta inevitabilmente a possibili sperequazioni.

Infine, non può tacersi un possibile, paradossale, effetto dell'accoglimento della teoria secondo cui l'apertura del fallimento (così come delle altre procedure concorsuali liquidatorie) andrebbe ricompresa tra le cause sopravvenute d'impossibilità della prestazione.

Considerato che, a norma dell'art. 1218 c.c. il debitore non è liberato se non nel caso in cui provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se si definisce l'apertura della procedura come causa d'impossibilità sopravvenuta, allora i crediti concorsuali dovrebbero considerarsi estinti, o inesigibili, stante l'impossibilità di adempierli. E se poi si obietta che una simile considerazione non potrebbe riguardare i crediti già scaduti, per i quali l'inadempimento si è già realizzato^[26], resta pur sempre da osservare che, per i crediti non ancora scaduti, la liberazione si attuerebbe subito, per la sopraggiunta impossibilità giuridica di adempiere^[27].

Quali tutela per i creditori rimasti insoddisfatti?

Definire, nel sistema concorsuale, l'apertura del fallimento alla stregua di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione non pare conforme alla lettura che i civilisti offrono dell'art. 1463 c.c. ed è, comunque, una soluzione foriera di possibili esiti contraddittori e persino paradossali.

La tutela delle ragioni degli aderenti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti e il riconoscimento, per intero, del loro credito originario, nel caso in cui il debitore si renda inadempiente agli accordi conclusi, può agevolmente essere affidata ad una panopia di rimedi, di diritto ordinario: clausole risolutive espresse, azioni di risoluzione per inadempimento, contratti condizionati. Ritenere che, intervenuta la dichiarazione di fallimento, i negozi privatistici conclusi nell'ambito dell'accordo si risolvano per impossibilità sopravvenuta sembra una soluzione né condivisibile, in punto di diritto, né felice, in punto di fatto.

^[1] Così, è stato osservato, se, in conseguenza di accadimenti imprevisi o addirittura imprevedibili, si dovesse constatare l'inattuabilità del piano, dovranno ritenersi ammissibili azioni cautelari da parte dei creditori estranei (ma anche da parte di aderenti) i quali prospettino conseguenze imminenti ed irreparabili per le loro ragioni in conseguenza e per l'effetto dell'esecuzione del piano: P. Marano, in *Il nuovo fallimento*, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 789; cfr. anche S. Ambrosini, in AA. VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario sistematico diretto da A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2010, 1137 ss., 1165.

^[2] M. Renzulli, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in A. Caiafa – S. Romeo (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Padova, 2014, 205; G. Racugno, in *I presupposti La dichiarazione di fallimento Le soluzioni concordatarie*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore – A. Bassi, coordinato da G. Capo – F. De Santis – B. Meoli, I, Padova, 2010, 556; G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, VIII ed., Milano, 2011, 787. La risoluzione per

inadempimento è azione che compete agli aderenti, che lamentino la mancata esecuzione degli accordi: non è pensabile che possano avvalersene gli estranei, che agli accordi sono indifferenti: S. Ambrosini, in AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, cit., 1167; L. D'Orazio, *Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo del tribunale*, nota a Trib. Roma 20 maggio 2010, in *Giur. mer.*, 2011, 416).

[3] D. Benincasa, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis*, in A. Caiafa (a cura di), *Le procedure concorsuali*, II, Padova, 2011, 1419.

[4] E. Capobianco, *Gli accordi stragiudiziali per la soluzione delle crisi d'impresa. Profili strutturali e funzionali e conseguenze dell'inadempimento del debitore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, I, 323.

[5] G. Racugno, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 667; V. Tripaldi, in *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2011, 364; M. Galardo, *Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato*, in *Dir. fall.*, 2011, II, 170.

[6] È possibile ipotizzare la risoluzione degli accordi, con ciò intendendosi la risoluzione di diritto comune dei negozi privatistici conclusi: L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, III ed., Torino, 2008, 342. La risoluzione di tutti gli accordi in tanto potrà considerarsi possibile in quanto l'inadempimento di una delle varie obbligazioni assunte sia rilevante anche per gli altri contratti e per gli altri contraenti, a norma dell'art. 1459 c.c.

[7] E. Frascaroli Santi, *Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, Padova, 2016, 816 nega che gli accordi possano essere soggetti alle azioni ordinarie di diritto privato, per la loro natura di procedure concorsuali; M. Galardo, *Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato*, cit., 170, il quale esclude invece la possibilità della rescissione per lesione, anche alla luce della considerazione che negli accordi sarebbe insito un elemento di alea; e, inoltre, perché, presentando gli accordi una causa simile a quella della transazione, dovrebbe potersi applicare, quanto meno analogicamente, la norma dell'art. 1970 c.c. che non ne consente l'impugnazione per causa di lesione.

[8] Cfr. L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, III ed., Torino, 2008, 344, il quale segnala l'ipotesi della possibile collusione tra il debitore e la maggioranza dei creditori, in danno degli estranei, ipotizzando il rimedio della dichiarazione di fallimento ovvero delle responsabilità civili o penali.

[9] D. Romano, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti alla luce del d.l. n. 83 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 587; S. Ambrosini, in AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, ed. 2010, cit., 1167; V. Zanichelli, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 619.

[10] M. Ferro, *Commento all'art. 182 bis*, in *La legge fallimentare: commentario teorico e pratico*, in *La legge fallimentare: commentario teorico e pratico*, a cura di M. Ferro, III ed., Padova, 2014, 2543; V. Zanichelli, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 619.

[11] E. Frascaroli Santi, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale*, cit., 175, la quale sostiene che gli accordi, una volta omologati, perdono la natura di ordinari contratti di diritto privato e costituiscano il presupposto di un provvedimento giurisdizionale che può essere rimosso soltanto attraverso le impugnazioni.

[12] G. Scarselli, in E. Bertacchini – L. Gualandi – S. Pacchi – G. Pacchi – G. Scarselli, *Manuale di diritto fallimentare*, II ed., Milano, 2011, 547.

[13] M. Galardo, *Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato*, cit., 171.

[14] Trattasi di Cass. Civ. 12 dicembre 2005, n. 1993.

[15] Cfr. Cass. Civ. 4 aprile 2023, n. 9244; Cass. Civ. 22 ottobre 1982, n. 5496.

[16] F. Dalfini, *Dell'impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 – 1466)*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2003, 41-42, che richiama, in nota, R. Sacco, in R. Sacco – G. De Nova, in *Trattato Sacco*, Torino, 1993, II, 652-653, che richiama a sua volta Cass. Civ. 18 aprile 1958, n. 1277 per l'osservazione che, se si considera contrattualmente vincolato e quindi inadempiente chi assume un'obbligazione colpevolmente ignorandone l'impossibilità, sarebbe incoerente non considerare inadempiente anche chi promette una prestazione rispetto alla quale, colpevolmente, egli non sa prevedere la futura impossibilità. Cfr., in precedenza, R. Sacco, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, X, 531.

[17] Cass. Civ. 4 aprile 2023, n. 9244, cit.

[18] Cass. Civ. 15 novembre 2013, n. 25777.

[19] Cass. Civ. 16 marzo 1987, n. 2691.

[20] Ancorché non manchino, in dottrina, opinioni dissenzienti, che si basano sulla considerazione che – venuta meno la convertibilità del denaro – il denaro non è una cosa, ma un mezzo di pagamento, una mera funzione di scambio: “l'oggetto della prestazione pecuniaria venne a consistere non più in un insieme di distinti pezzi monetari, ciascuno dei quali espressione di un determinato valore verificabile e suscettibile di apprensione, bensì in un oggetto di caratteri assai più astratti, cioè in una somma di denaro che rappresentava unicamente l'indicazione numerico-quantitativa di una unità” (B. Inzitari, *Le funzioni giuridiche del denaro*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 698).

[21] Cass. Civ. 12 dicembre 2005, n. 1993, cit.

[22] Cass. Civ. 20 maggio 2004, n. 9645.

[23] Cass. Civ. 9 novembre 1994, n. 9304.

[24] Come, del resto, sancito dall'art. 1258 c.c.: R. Sacco, s.v. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in *Dig.*, IV ed., Sez. civile, XVIII, Torino, 1998, 54. Per la tesi che l'impossibilità deve essere "definitiva", cfr. anche S. Pagliantini, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei Contratti in generale*, *** , Torino, 2011, 546.

[25] Si consideri che, come sopra osservato, anche la prevedibilità dell'impossibilità è ritenuta motivo per escludere l'operatività della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (cfr. nt. 20): non è giustificato il contegno della parte che, pur essendo impossibilitata ad adempiere per causa non imputabile, poteva tuttavia prevedere l'impossibilità.

[26] Ma occorre ricordare che l'impossibilità, per essere liberatoria, deve essere permanente.

[27] Ancorché l'apertura della procedura determini la scadenza immediata del credito posteriore (art. 55, comma 2, l.fall.; art. 154, comma 2, CCII); ma il credito viene a scadere in perfetta coincidenza con l'apertura della procedura e, quindi, il debitore, non potendo adempiere, dovrebbe essere liberato.

Seminario di specializzazione

**Composizione negoziata della crisi
nella giurisprudenza e nella prassi**

Scopri di più

Diritto bancario

Ricostruzione del saldo e onere probatorio nei rapporti bancari

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Scopri di più

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento ormai consolidato sia in ordine alle domande reciproche tra istituto di credito e correntista, sia in relazione ai criteri applicabili per la rideterminazione del saldo di conto corrente in ipotesi di documentazione incompleta sull'andamento del rapporto

La Cassazione (Cass. n. 13667/2025; Cass. n. 1763/2024) ha chiarito che, in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, quando la banca agisca in giudizio per ottenere il pagamento del saldo passivo risultante e il correntista, a sua volta, chieda la rideterminazione del saldo – concludendo per la condanna dell'istituto a pagare una differenza in proprio favore ovvero per l'accoglimento della domanda attorea in misura inferiore – l'eventuale carenza di estratti conto o di altra documentazione utile a ricostruire integralmente l'andamento del rapporto comporta che:

A) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:

a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;

a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;

B) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:

b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;

b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo (sul punto, anche Cass. n. 11735/2024).

Risulta altresì chiarito che, per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. n. 21101/2015; Cass. n. 4800/2007; Cass. n. 8718/2000), dovendo essere quindi l'opposto a fornire piena prova del proprio credito. Di conseguenza, la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. n. 13667/2025; Cass. n. 15148/2018; Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 21466/2013).

Seminario di specializzazione

**Corporate Sustainability Due Diligence Directive
(CSDDD)**

Scopri di più

Soft Skills

Collaborare per crescere: come evolvono i rapporti tra clienti e Studi legali

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

Seminario di specializzazione

**Buone prassi per l'avvocato che assiste le parti in mediazione:
novità del Correttivo Cartabia e suggerimenti operativi**

Scopri di più

Intervista a Fabrizio Mecozzi, founder di Bartoli Legal Consulting, sul futuro delle relazioni professionali nel mercato legale

Quando si lavora con imprese di una certa dimensione, gli interlocutori degli avvocati che operano negli Studi legali e tributari sono i loro omologhi Professionisti all'interno delle imprese, cioè il General Counsel e il suo team di in-house counsels.

Da sempre i primi agiscono nell'ambito di un rapporto che dovrebbe (curioso usare il condizionale visto che da decenni ormai tutti abusano dello slogan "il cliente al centro") essere improntato alla massima comprensione non solo delle esigenze, ma anche del perimetro economico-aziendale in cui si muovono gli in-house counsel.

Proprio a questo proposito, la recente lettura di un articolo scritto da Fabrizio Mecozzi – Professionista con oltre 30 anni di esperienza come in-house counsel (per Nike e Canon), collaboratore presso Studi legali e titolare di Bartoli Legal Consulting, che offre consulenza in materia di relazioni cliente-fornitore in ambito legale – mi ha fatto venire l'idea di parlarne direttamente con lui per esplorare l'attuale contesto in cui operano le aziende, e di conseguenza comprendere quale sia il miglior modo per un Professionista esterno di relazionarsi con il servizio legale aziendale.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

**Buone prassi per l'avvocato che assiste le parti in mediazione:
novità del Correttivo Cartabia e suggerimenti operativi**

Scopri di più